



**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 12**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 3 DEL 09-06-2021**

**Ufficio: POLIZIA MUNICIP.**

**Oggetto: Disposizioni di carattere igienico e sanitario per il contenimento della popolazione dei piccioni domestici**

L'anno duemilaventuno addì nove del mese di giugno,

Prot. nr. 3262

IL SINDACO

PREMESSO che:

la consistenza delle popolazioni dei piccioni domestici ha subito nel corso degli ultimi anni un considerevole incremento e che la presenza degli stessi rappresenta una crescente fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della vita cittadina, della convivenza uomo/animale, con implicazioni di natura igienico-sanitaria e di danno al patrimonio artistico-monumentale, per la rilevante produzione di materiali organici;

la crescente massa di deiezioni reca grave pregiudizio e degrado all'ambiente urbano, con costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione e restauro di edifici pubblici e privati, nonché grave pregiudizio al decoro del paese, in relazione all'insudiciamento di balconi, marciapiedi e vie pubbliche, causato dalla notevole presenza degli escrementi dei piccioni;

a seguito del sisma diversi immobili del Centro Storico del Comune di Cossignano sono stati oggetto di ordinanze di inagibilità con conseguente sgombero degli stessi;

CONSIDERATA la gravità delle problematiche emergenti dal continuo aumento della popolazione di tali piccioni (*Columba livia domestica*) sul territorio comunale, con maggiori concentrazioni nel centro abitato capoluogo;

PRESO ATTO delle numerose richieste da parte dei cittadini affinché si adotti ogni possibile provvedimento efficace a contrastare il moltiplicarsi degli esemplari di piccioni, soprattutto nel Centro Storico, al fine di evitare ripercussioni sanitarie quali la veicolazione di zoonosi (patologie

trasmissibili all'uomo), di insorgenza di problematiche igienico-sanitarie e di alterazione del patrimonio monumentale conseguente all'azione chimica del guano nel centro urbano;

ATTESO che avendo il piccione di città nel contesto urbano il fulcro del proprio ciclo biologico (la riproduzione, il riposo notturno e, almeno in parte, l'alimentazione), è evidente che un efficace e durevole contenimento numerico andrebbe incentrato nei centri urbani mediante l'attivazione di azioni strutturali, quali la limitazione dell'accesso ai siti riproduttivi e alle risorse trofiche, a cui andrebbero affiancati contenimenti numerici mediante catture selettive;

DATO ATTO che secondo il parere emesso dall'ISPRA in data 05/02/2009 con la nota n. 005042, si evidenzia come la collocazione giuridica del piccione di città (*Columba livia* varietà domestica) sia stata modificata in virtù della sentenza n. 2598 della Corte di Cassazione, sez. III penale del 26 gennaio 2004, la quale, atteso che secondo l'art. 2 della L.n. 157/92 fanno parte della fauna selvatica oggetto di tutela della legge *“le specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di libertà naturale nel territorio nazionale”*, stabilisce anche che il piccione di città vada assimilato agli animali selvatici in quanto *“vive in stato di libertà naturale nel territorio nazionale”*;

CONSIDERATO che:

l'eccessiva presenza di volatili, pregiudizievole non solo delle condizioni igienico sanitarie ma anche del decoro pubblico, è determinata, tra l'altro, dalla somministrazione di cibo ai piccioni ed altri volatili selvatici per dispersione e/o abbandono nell'ambito urbano;

sono numerose le segnalazioni circa gli effetti di deterioramento del suolo e degli edifici, degrado delle strutture e scadimento delle condizioni igieniche dell'abitato determinati dal guano;

l'abitudine dei piccioni ad occupare soffitte, solai, sottotetti, specialmente di edifici disabitati, favorisce la nidificazione in ambito urbano con aggravio delle condizioni igieniche;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare misure finalizzate a favorire l'allontanamento e il contenimento della popolazione dei piccioni in ambito urbano ridefinendo le zone in cui è vietata la loro alimentazione ed indicando misure idonee per impedire la nidificazione o la sosta in e sugli edifici;

DATO ATTO che per gli edifici pubblici sono in atto interventi che prevedono uso di metodi ecologici quali dissuasori meccanici non cruenti, installazione di reti, filamenti multi aghi sui davanzali, cornicioni, ecc. per impedire la posa dei volatili sugli immobili di proprietà dell'ente;

DATO ATTO, inoltre, che sono in corso verifiche periodiche per accertare l'efficacia e la funzionalità di quanto installato e proposto anche per individuare eventuali nuovi punti critici e proteggere al meglio gli edifici in questione;

ESAMINATO che il quadro legislativo vigente in materia contempla una serie di norme finalizzate alla prevenzione o alla riduzione delle problematiche sopra indicate, come il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria) e successive modifiche; l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di Servizio Sanitario Nazionale; l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, infine, gli articoli 50 e 54 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”*;*

DATO ATTO che queste disposizioni sono espressamente finalizzate alla tutela dell'igiene e della sanità pubblica in ambito urbano e demandano al Sindaco il compito di adottare provvedimenti contingibili e urgenti a fronteggiare queste situazioni;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTA la Legge Regionale 05 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";

VISTA la DGR n. 1598 del 28/11/2018, "Piano di controllo del piccione domestico per il periodo 2018-2023";

CONSIDERATA l'urgenza a provvedere in merito per tutte le criticità che gli stessi piccioni determinano all'igiene e alla pubblica sanità,

#### ORDINA

1. il divieto di alimentare i piccioni urbanizzati presenti allo stato libero su tutto il territorio cittadino, e di gettare sul suolo pubblico granaglie, sostanze di scarto o avanzi alimentari;
2. ai proprietari, amministratori di condominio o titolari di diritti reali su beni immobili presenti nel territorio comunale, anche non agibili, interessati dalla nidificazione ed allo stazionamento di piccioni, di provvedere a propria cura e spese a:
  - a) provvedere, mediante apposizioni di griglie o reti, all'immediata chiusura di tutte le aperture anche di aerazione e/o di accessi attraverso i quali i piccioni possono ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;
  - b) impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni su terrazzi, davanzali, cornicioni, nicchie, anche all'interno di cortili, applicando dissuasori di tipo non cruento;
  - c) rimuovere eventuali escrementi di piccioni presenti su terrazzi, balconi, pensiline, soffitte, cornicioni e qualunque luogo accessibile facendo seguire l'intervento di pulizia e disinfestazione delle superfici interessate;
  - d) mantenere pulite le zone sottostanti i fabbricati o le strutture interessate dalla presenza di piccioni.

#### AVVERTE

che l'applicazione di detta ordinanza avverrà a partire da 30 giorni dalla avvenuta pubblicazione, al fine di darne la più ampia pubblicità e diffusione alla Cittadinanza;

le azioni volte all'occlusione dei siti riproduttivi vanno attuate nel rispetto delle raccomandazioni contenute nel piano regionale di controllo del piccione domestico per il periodo 2018-2023;

in caso d'inadempienza ai suddetti ordini, i soggetti interessati, saranno sanzionati a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., nella misura compresa tra € 25,00 e € 500,00. Tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo, fermo restando che l'applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte;

qualora i soggetti non dovessero adempiere entro 60 giorni dall'avvenuta notifica della sanzione suddetta, gli agenti incaricati del controllo dovranno dare comunicazione del mancato adempimento al Servizio Ambiente della presente Amministrazione e al Servizio ASUR, Area Vasta n. 5. Nei casi ritenuti necessari, previa acquisizione del competente parere ASUR in merito alle modalità di esecuzione, i lavori saranno eseguiti d'ufficio. La relativa spesa verrà preventivamente comunicata a mezzo Pec o Raccomandata R/R ed in caso di mancato adempimento si darà seguito alle procedure di legge per la riscossione coattiva.

### RICORDA

il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del codice civile;

l'adozione di tutte le misure precauzionali necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità durante le lavorazioni necessarie all'attuazione degli obblighi imposti, nonché durante la loro fase di esercizio;

qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

la presente Ordinanza annulla e sostituisce qualsiasi eventuale atto diverso e/o precedente atto relativo all'oggetto;

che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199);

### DISPONE

che tale provvedimento ha carattere di misura permanente di tutela e prevenzione della salute e dell'igiene pubblica ed è efficace fino al venir meno delle cause di pericolo per l'igiene e la sanità pubblica che l'hanno determinata;

che sono incaricati della vigilanza, anche mediante sopralluoghi a richiesta dell'Ufficio Ambiente e/o su segnalazione direttamente dai cittadini interessati, gli addetti al servizio Polizia Locale ed ogni altro agente o ufficiale di Polizia giudiziaria operante sul territorio, al fine dell'ottemperanza alla presente Ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori;

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio del Comune di Cossignano, sul sito istituzionale e divulgata mediante affissione di manifesti sul territorio comunale;

che copia della presente ordinanza venga trasmessa a:

- Prefetto di Ascoli Piceno;
- Servizio di Polizia Locale di Cossignano;
- Ufficio Tecnico di Cossignano;
- Stazione Carabinieri Forestali di Castignano;
- Stazione Carabinieri di Ripatransone;
- Regione Marche - P.F. Caccia e Pesca;
- Provincia di Ascoli Piceno - Servizio Polizia Provinciale;
- Asur - Area Vasta n. 5.

IL SINDACO  
Dott. Roberto Luciani